

Camera dei Deputati

Legislatura 16
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE : 3/01885
presentata da **ROSSI MARIAROSARIA** il **12/10/2011** nella seduta numero **533**

Stato iter : **IN CORSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE , data delega **12/10/2011**

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01885

presentata da

MARIAROSARIA ROSSI

mercoledì 12 ottobre 2011, seduta n.533

MARIAROSARIA ROSSI. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

i ritardi di pagamento della pubblica amministrazione colpiscono le imprese fornitrici di beni e servizi, in particolare le piccole e medie imprese; il problema è avvertito anche a livello comunitario, tuttavia in Italia esso assume aspetti di particolare gravità in quanto i ritardi vanno da 6 a 18 mesi a seconda delle amministrazioni, mentre ad esempio in Finlandia i pagamenti avvengono in media in 36 giorni e in Germania entro i 2 mesi;

nel corso dell'esame del decreto-legge n. 138 del 2011 al Senato, è stato approvato, con il parere contrario di relatore e Governo, un emendamento (1.0.8) nel quale si prevedeva che in caso di ritardato pagamento, alcune categorie di creditori della pubblica amministrazione potessero richiedere, alle amministrazioni debitrice, decorsi sei mesi dalla scadenza del debito, la certificazione delle somme dovute e cedere il relativo credito ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito; nel successivo maxi-emendamento questa previsione è stata soppressa;

nelle manovre dell'anno 2011 l'esigenza di onorare i contratti sottoscritti è passata in secondo piano rispetto all'esigenza di tenere sotto controllo la spesa pubblica; altro segnale in questo senso è contenuto nel decreto-legge n. 70 del 2011, nel quale si proroga l'impignorabilità per debiti dei beni delle aziende sanitarie locali per le quali sia in corso un procedimento di rientro dal deficit;

giova tuttavia ricordare che in precedenza il Governo aveva adottato una diversa impostazione: con i commi 3 e 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 sono stati introdotti due meccanismi di sollievo per le imprese riguardo i loro crediti verso la pubblica amministrazione; con il comma 3 si è previsto che le società operanti nel factoring (SACE, ma dal 2010 anche Poste) possano offrire garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario; la cessione è pro soluto e i rapporti tra SACE ed ente debitore sono regolati da un regime convenzionale; secondo dati della SACE nel 2010 sono stati reimmessi nel sistema produttivo circa 3 miliardi di euro; con il comma 3-bis si è stabilito che le imprese che vantano crediti nei confronti degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, potranno cederli a banche e intermediari finanziari, dopo aver fatto apposita domanda a regioni, comuni e province che a loro volta dovranno certificare, entro 20 giorni dall'istanza, che il credito è certo, liquido ed esigibile; la cessione sarà pro soluto e avrà effetto nei confronti del debitore dalla

data della certificazione. Se poi il credito è superiore a 10 mila euro, la pubblica amministrazione debitrice dovrà certificare anche che l'impresa è in regola col fisco;

il 16 marzo 2011 è entrata in vigore la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; l'articolo 4 riguarda espressamente le pubbliche amministrazioni. In esso si prevede che in caso di ritardo il creditore ha diritto agli interessi legali di mora, ma soprattutto si prevede che gli Stati membri assicurino, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, che il periodo di pagamento non superi, se non diversamente concordato, i 30 giorni, prorogabili al massimo a 60 -:

quali iniziative normative intenda urgentemente assumere al fine di reimmettere nel ciclo economico almeno parte delle decine di miliardi che le diverse pubbliche amministrazioni devono alle imprese. (3-01885)